



COMUNE DI PISA

Direzione Avvocatura

Via della scuola n. 12

56127 Pisa

Tel: 050 9711276

Fax: 050 8669127

e-mail: avvocatura@comune.pisa.it

Pec. comune.pisa.it@postacert.toscana.it

Pisa 06/02/2016

OGGETTO: Corte di appello di Firenze. Sentenza 1142/2016. Sticea srl c/ Comune di Pisa (122c2009). **RELAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO**

Con sentenza n.1142, la Corte di appello di Firenze ha accolto parzialmente l'appello proposto dalla Sticea avverso la sentenza del Tribunale di Pisa n. 1273/2008.

Ricostruisco brevemente il contenzioso

Giudizio di primo grado.

Con atto di citazione notificato nel 1999, la Sticea conveniva in giudizio il Comune di Pisa avanti al tribunale di Pisa per ivi sentir dichiarare la risoluzione del contratto di appalto del 19/01/1995 rep.50191, avente ad oggetto la realizzazione di un parcheggio, per inadempimento dell'Ente e condannare il Comune al risarcimento dei danni, quantificati dalla medesima attrice o comunque secondo la quantificazione proveniente da ctu.

La Sticea sosteneva che il Comune tardava nella consegna dei lavori. Pertanto, in data 24/07/1995 l'attrice inviava proposta di scioglimento del contratto, ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 1063/1962, proposta alla quale il Comune non rispondeva alcunchè. A questo punto l'impresa, in data 23/02/1996 inviava atto di diffida per la risoluzione del contratto.

In data 20/03/1997, il Comune di Pisa inviava all'impresa un telegramma con cui chiedeva di iniziare i lavori entro il 24/03/1997, alle condizioni del contratto sulla base della perizia di adeguamento comunicata in data 3/03/1997.

In assenza di risposta da parte dell'impresa, con delibera di Giunta municipale n. 585/1997, il Comune di Pisa dichiarò risolto il contratto e i lavori venivano appaltati ad altra ditta.

La Sticea riteneva che la condotta del Comune costituisse un evidente inadempimento contrattuale, in conseguenza del quale la società non era stata messa in grado di realizzare l'opera. Per tale motivo chiedeva il risarcimento dei danni, previa CTU per la sua quantificazione.

Il Comune di Pisa si costituiva in giudizio, rilevando la legittimità della risoluzione del contratto, e ciò ai sensi della normativa di cui al contratto stesso.

Veniva espletata l'istruttoria, con una CTU per la quantificazione del danno nonché tramite l'esperimento di prove testimoniali.

Con sentenza n.1273/2008, il tribunale di Pisa respingeva completamente la pretesa attorea per le ragioni di seguito specificate.

Il tribunale chiariva, prima di tutto, che la disciplina da applicare alla fattispecie è data dal D.P.R. n. 1063/1962, precisando che tale normativa si applica direttamente, indipendentemente da ogni richiamo espresso, negli appalti dello Stato; per gli enti pubblici diversi dallo Stato, è necessaria una previsione normativa che ne impone l'applicazione, oppure nel capitolato speciale o nel contratto vi deve essere un richiamo a tale normativa.

Nel caso di specie, il contratto di appalto, all'art.12, faceva espresso richiamo alla disciplina di cui al D.P.R. n.1063/1962; stesso richiamo all'art. 58 del capitolato speciale allegato al contratto stesso.

Il Tribunale, in proposito, rilevava, poi, che l'attrice stessa “*nell'esercizio della propria pretesa*” aveva fatto riferimento ad una norma, l'art. 10 comma 8, del D.P.R. n. 1063/1962. Concludeva, pertanto, affermando che “*...il richiamo espresso al Capitolato Generale OO.PP. effettuato dal contratto d'appalto de*

quo...comporta che la disciplina ivi contemplata, nella parte in cui non contrasta con quanto regolamentato nel capitolato speciale, è entrata nella stessa regolamentazione negoziale ed è efficace tra le parti come tutte le altre clausole contemplate ed inserite dalle parti nel contratto stesso...". Al caso di specie doveva, allora, applicarsi l'art. 10 D.P.R. n.1063/1962.

Quanto alla mancata consegna dei lavori, secondo orientamento della giurisprudenza, ampiamente richiamata in sentenza, il tribunale precisava che tale circostanza non consentiva all'appaltatore nè il diritto alla risoluzione del contratto, né il diritto al risarcimento del danno. L'appaltatore avrebbe potuto unicamente proporre istanza di recesso, che, se accolta, avrebbe comportato il rimborso delle spese di contratto e delle altre spese effettivamente sostenute. Nel caso, poi, di mancata adesione della P.A. al recesso, *“il contratto conserverà la sua efficacia vincolante tra le parti e all'appaltatore spetterà il rimborso per i maggiori oneri conseguenti al ritardo”*.

Ciò considerato, in applicazione a tale specifica disciplina, il tribunale riteneva che anche all'inadempimento della P.A. non conseguiva il diritto dell'appaltatore alla risoluzione del contratto né al conseguente risarcimento del danno.

In questo quadro, la diffida ad adempiere inviata dalla Sticea, rimasta priva di risposta, non comportava la risoluzione del contratto, né *“ha consumato il potere dell'Amministrazione a pronunciarsi sia pur tardivamente”*. A fronte della manifestazione da parte dell'Ente di consegnare i lavori, l'appaltatore avrebbe dovuto accettare la consegna e richiedere il compenso per i maggiori oneri da ritardo.

Quanto, infine, al fatto che il Comune di Pisa intendeva consegnare i lavori con una perizia di variante, tale circostanza veniva ritenuta irrilevante *“atteso che non è stato provato che le modificazioni relativamente ai lavori ed opere oggetto del contratto superassero i limiti regolarmente previsti (art.14*

D.P.R. n. 1063/1962) per la conseguente insorgenza della facoltà di recesso da parte della appaltatrice”.

Giudizio di appello.

La Sticea propose appello ritenendo viziata la sentenza prima di tutto poiché il tribunale ha ritenuto applicabile la normativa di cui al D.P.R. n.1063/1962. In proposito, affermò che le modificazioni, di cui alla perizia di variante, superavano i limiti previsti dall'art. 14 D.P.R. n.1063/1962; conseguentemente l'impresa avrebbe legittimamente esercitato il diritto di recesso. Il tribunale non avrebbe, poi, adeguatamente considerato la condotta del Comune di Pisa, fonte di responsabilità risarcitoria per inadempimento, e ciò nonostante l'atteggiamento collaborativo della Sticea.

Eccepi, poi, la erroneità della sentenza laddove non riconosceva il diritto al risarcimento del danno, diritto che deriverebbe da una lettura attenta degli esiti della ctu.

Il Comune si costituiva in giudizio per la conferma della sentenza di primo grado.

Sentenza n.1142/2016

La Corte di appello ha innanzi tutto ritenuto corretta la sentenza di primo grado laddove statuiva l'applicazione del D.P.R. n.1063/1962; in tal senso, infatti, deponevano sia il rinvio operato dall'art. 12 del contratto che l'art. 58 del capitolato.

Nel caso di specie, infatti, non poteva applicarsi la disciplina del c.c. nel caso di inadempimento dei contraenti. L'appaltatore poteva unicamente presentare istanza di recesso dal contratto, all'accoglimento della quale da parte della Pa, derivava lo scioglimento del contratto e il diritto dell'appaltatore al rimborso delle spese sostenute. Nel caso di mancato accoglimento dell'istanza di recesso, il contratto continuava a conservare la propria efficacia e l'appaltatore avrebbe maturato il diritto al compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo.

La Corte di appello, così ragionando, respingeva la richiesta di risoluzione del contratto di appalto, la relativa richiesta di risarcimento dei danni nonché di rimborso delle spese sostenute fino alla proposta di recesso.

Respingeva, poi, le eccezioni sollevate dalla Sticea circa la presunta diversità dell'opera prevista nella variante di adeguamento rispetto a quella di cui al contratto, facendo presente che tale fatto non era stato oggetto di indagine nel giudizio di primo grado, nonché la sua irrilevanza nel giudizio.

Veniva respinta, altresì, anche il motivo di appello attinente alla presunta errata valutazione delle conseguenze giuridiche del silenzio mantenuto dalla P.A. sulla proposta di recesso della Sticea.

La Corte di appello ha, peraltro, ritenuto che il Comune di Pisa abbia comunque violato l'obbligo di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, circostanza questa di fatto riconosciuta anche dal Tribunale, richiamando sul punto ampia e pacifica giurisprudenza.

In proposito la Corte ha affermato che il Comune ha violato l'obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto *“in quanto, essendo rimasto silente per molto tempo dopo la proposta di recesso di Sticea del luglio 1995 ed anche dopo la successiva diffida ad adempiere...ha poi inopinatamente inviato a controparte nel marzo del 1997 un telegramma con cui chiedeva la disponibilità di Sticea ad iniziare i lavori relativi all'opera appaltata entro il 24.3.96 sulla base di una perizia di adeguamento, fissando il termine per la risposta di Sticea per il giorno successivo alle ore 12 e comunicando che la mancata adesione entro tale termine sarebbe equivalsa a conferma della volontà di recesso dell'appaltatore”*.

In altre parole il Comune offriva la propria prestazione di consegna dei lavori dopo oltre 2 anni dalla stipula del contratto di appalto, dando peraltro nel contempo alla controparte un termine brevissimo per rispondere ed organizzarsi. La Corte ha sottolineato la insufficienza ed esiguità di tale termine, rilevando

altresì che l'Ente prontamente affidava ad altro soggetto l'appalto del parcheggio.

La Corte riteneva, quindi, il danno subito dalla Sticea fosse costituito dalle *“spese fatte inutilmente in esecuzione del contratto di appalto nella prospettiva, rivelatasi vana, che il Comune avrebbe consegnato i lavori entro un termine ragionevole dalla stipula del contratto”*.

Quindi, in parziale accoglimento del quinto motivo di appello, la Corte statuiva che il Comune, a causa del comportamento tenuto contrario al principio di buona fede contrattuale, è tenuto a rimborsare alla Sticea *“le spese inutilmente sostenute”*.

Tale somma è stata individuata in forza agli esiti della ctu di primo grado ed è stata quantificata in € 33.147,67=, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.

Al parziale accoglimento, segue la condanna dell'Ente al pagamento di metà delle spese processuali sia di primo grado che di secondo grado, somme di cui si chiede il riconoscimento.

Avv. Gloria Lazzeri

Pisa 6/02/2016 (122c2009)